COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA Prot. n. 0000502I/CS/ISCHIA del 16/02/2023

CONVENZIONE

TRA

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, di cui al DPCM del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323, rinnovato con DPCM del 30/12/2022registrato alla Corte dei Conti il 20/1/2023 n. 265, On. Avv. Giovanni Legnini,

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA (nel seguito definita INVITALIA) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), dell'Amministratore delegato, Dott. Bernardo Mattarella

Congiuntamente "le Parti"

PREMESSO

- che, in data 30 dicembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato confermato quale Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018;
- che, in data 28 settembre 2018 è stato emanato il decreto-legge n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (di seguito "decreto-legge") recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- che, il Capo III del decreto-legge ha introdotto le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- che, l'art. 18 del decreto-legge, recante Funzioni del commissario straordinario, ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche nonché della concessione ed erogazione dei contributi relativamente agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli

interventi a sostegno delle imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza;

- che, in particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi, ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge.;

- che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge, il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici;

- che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge, per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19 del decreto medesimo;

- che l'art. 1, comma 735, della legge di bilancio per il 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, autorizza per l'anno 2023 la spesa di 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 18, comma 5, del decreto-legge 109/2018;

- che, in data 29 gennaio 2019 è stata stipulata tra il Commissario straordinario ed INVITALIA una Convenzione per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130, nell'ambito degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- che gli effetti di detta Convenzione sono stati prorogati con Atto integrativo e di proroga del 1° marzo 2022 - Prot. INV 0052072;
- che in data 18 luglio 2022 è stata stipulata tra il Commissario straordinario ed INVITALIA una nuova Convenzione per le attività di supporto tecnico-specialistico finalizzate a garantire l'implementazione e l'attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto-legge, i cui effetti sono stati prorogati alla data del 28 febbraio 2023 con nota INV-AD prot. 0000989 del 27 dicembre 2022;
- che, a seguito della frana verificatasi ad Ischia in data 26 novembre 2022, con OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi

meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022", il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OCDPC sopra indicata, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che il Commissario delegato assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il contesto emergenziale avvalendosi dei soggetti di cui al punto precedente, anche individuandoli quali soggetti attuatori, e, per loro tramite, assicura la realizzazione: a. degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b. delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c. degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

- che, ai sensi dell' 2, comma 1, dell'Ordinanza n.1 del 3 dicembre 2022, il Commissario delegato, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 948 del 30 novembre 2022, si avvale, oltre che dei soggetti di cui agli articoli 2 e 12, comma, 1 della medesima ordinanza, della struttura del Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, anche ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 4- bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché del personale dell'Unità tecnico amministrativa di Napoli e di quello reso disponibile nell'ambito della Convenzione già stipulata con Invitalia;

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo;

- che il Commissario straordinario, come previsto al comma 2 dell’art. 5-ter sopra indicato, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022;

- che, nelle more dell'adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario;

- che le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 dell’art. 5-ter del decreto-legge 186 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano medesimo;

- che il volume di attività e servizi tecnici necessari ad affrontare la ricostruzione post-sisma e gli interventi previsti per l’emergenza post-frana si è notevolmente accresciuto;

CONSIDERATO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999 e successive modifiche e integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle strumentali al perseguimento di finalità pubbliche anche con l'apporto di propri fondi;

- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Autonomie locali;

- l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;

- l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che la Presidenza del Consiglio del Ministri possa avvalersi di INVITALIA per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale" che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

- l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- l'articolo 1, comma 3, lett. o), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che la presente Convenzione preveda il rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;

- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;

- l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;

- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;

- l’articolo 1, comma 3, lett. q), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo cui la Struttura Commissariale contraente si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 38, comma 1, che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

- che l’ANAC, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- il comma 2 del predetto articolo 192 del Codice dei Contratti che stabilisce, che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- l'articolo 10, comma 14 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- che INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

- con nota n. prot. MISE 319228 del 24 ottobre 2022, INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale - Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019 -2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del Codice dei Contratti;

- il Segretariato Generale - Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del Codice dei Contratti;

TENUTO CONTO

- che l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

- che con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

- che con la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- che INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A." e il relativo Decreto di approvazione n. DD 114/2020 del 17/11/2020 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, tale da rendere congrua la misura del 19% sul totale dei costi sostenuti che, a titolo di rimborso costi indiretti, sarà riconosciuta a INVITALIA";

- che le attività di supporto tecnico-specialistico oggetto della presente Convenzione sono finalizzate a garantire l'implementazione e l'attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto-legge;

- che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA è in possesso di specifiche ed adeguate competenze;

- che è necessario far riferimento alle procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare per quanto attiene le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile disciplinate dall'art. 67 e ss. del medesimo Regolamento;

- che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico–specialistico descritti nell'allegato Piano delle attività e dei costi, l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in € 1.800.000 IVA esclusa, corrispondente ad € 2.196.000,00 € IVA inclusa;

- che, secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Commissario straordinario ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta contenuta nel Piano delle attività e dei costi predisposto da INVITALIA ed allegato alla presente Convenzione, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

- della nota in data xx/xx/xx, prot. Xxxx , con la quale INVITALIA ha trasmesso al Commissario straordinario la bozza di convenzione comprensiva del Piano delle attività e della relativa valutazione economica;

- della nota in data xx/xx/xx, prot. Xxxx CS/ISCHIA con la quale il Commissario straordinario ha comunicato ad INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 192 Dlgs 50/2016;

- che con comunicazione prot. 000XXXX del XX/XX/2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Il Commissario, coerentemente con quanto citato nelle premesse e previsto dal Piano delle attività e dei costi allegato 1 alla presente, affida a INVITALIA, che accetta, l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni a lui affidate con il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130, nell'ambito degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 nonché a supporto delle funzioni di cui al decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano delle attività e dei costi)

1. Nel Piano delle attività e dei costi, riportato in allegato 1, le attività dell'Agenzia hanno la finalità di supportare la Struttura commissariale nel conseguimento dei suoi obiettivi specifici di:

- Nella programmazione delle risorse e adozione delle direttive per la progettazione ed esecuzione degli interventi;
- Nella continua mappatura della situazione edilizia e urbanistica;
- Nella verifica degli atti finalizzati alla concessione ed erogazione a qualsiasi titolo dei contributi mediante un'azione di supporto preventiva a favore dei soggetti abilitati all'attività istruttoria per la definizione del contributo concedibile;
- Nell'analisi, progettazione e realizzazione di Gestionale Contabilità Speciale (Ge.Co.);
- Nel monitoraggio costante sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata.
- Nel supporto alle attività emergenziali previste dalle ordinanze del Commissario delegato all''emergenza causata a Ischia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre

scorso

2. Il Piano potrà essere integrato sulla base delle specifiche esigenze manifestate dal Commissario straordinario e le eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti e approvate dal Commissario medesimo.

3. Eventuali esigenze di variazione saranno sottoposte da INVITALIA all'approvazione del Commissario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario, saranno comunicate tempestivamente ad INVITALIA che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Piano delle attività e dei costi.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2023 ed avrà effetti tra le Parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

2. Eventuali proroghe e modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.

Articolo 5

(Corrispettivo per le attività svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA un importo massimo pari a € 1.800.000 (unmilioneottocentomila/00) IVA esclusa, corrispondente ad € 2.196.000,00 € (duemilionicentonovantaseimila/00) IVA inclusa come determinato nel piano economico-finanziario previsionale di cui all'allegato 1 Piano delle attività e dei costi.

2. L'IVA, calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte dell'Agenzia, verrà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario dello Stato ai sensi della art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

3. Il rimborso copre tutti i costi diretti ed indiretti che l'Agenzia Invitalia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando l'Amministrazione da ogni eventuale altra richiesta.

Articolo 6

(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine, entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, INVITALIA trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nel

semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato 2 alla presente.

2. Il Commissario valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 30 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra; successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della rendicontazione, INVITALIA emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Articolo 7

(Esecuzione delle attività e Responsabile della Convenzione)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di queste ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità, previa condivisione con la struttura Commissariale.

2. Il Commissario straordinario è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione.

3. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

4. Si individua, quale Responsabile dell'Agenzia, il Responsabile dell'Area Ricostruzione Centro Italia, nella persona del responsabile della'Area Ricostruzione Centro Italia.

5. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione di INVITALIA tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.

6. INVITALIA si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la Struttura commissariale, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

7. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 8

(Contratto a terzi)

1. INVITALIA, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, previo concerto con il Commissario, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

2. INVITALIA è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile, nei confronti del Commissario, per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

3. INVITALIA si impegna a sollevare il Commissario da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 9

(Obblighi di Invitalia)

1. INVITALIA si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

a) a mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;

b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né da INVITALIA, né da chiunque collabori agli stessi ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Commissario e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

2. INVITALIA si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai sessanta giorni, su richiesta del Commissario, le unità di personale assegnate qualora rilevi:

- la non adeguatezza delle figure professionali;
- nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

Articolo 10

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario che potrà disporne per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per INVITALIA di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 11

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal fine INVITALIA, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.

3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 12

(Diritto di recesso e risoluzione)

1. Il Commissario potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione qualora, a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse, la stessa la realizzazione dell'incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso - che dovranno essere opportunamente rendicontate - nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto di INVITALIA di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.

Articolo 13

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere inviata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 8 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Commissario straordinario: commricostruzioneischia@pec.it

Invitalia: programmioperativi@postacert.invitalia.it

3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 14

(Interruzione)

1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad INVITALIA il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri

riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.

Articolo 15

(La tutela dei dati personali)

1 INVITALIA e il Commissario straordinario si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, s.m.i. (di seguito "Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Atto integrativo nonché alla Convenzione in essere, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, l'informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da INVITALIA è pubblicata al link https://www.invitalia.it/privacy-policy, mentre quella adottata dal Commissario straordinario è pubblicata al link https://sismaischia.it/privacy-policy/.

4. Il personale di INVITALIA coinvolto nello svolgimento dei servizi presso gli uffici del Commissario straordinario, verrà abilitato direttamente da Commissario ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dal Commissario stesso secondo le proprie disposizioni organizzative.

Articolo 16

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

3. Invitalia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività

oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

Articolo 17

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Struttura Commissariale contraente)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Struttura Commissariale contraente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 18

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 19

(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile.

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.

Allegati:

1. Piano delle attività e dei costi;
2. Disciplinare di rendicontazione.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA

Allegato 1

Piano delle attività e dei costi 2023

Per attività di assistenza e supporto al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 nonché per le attività affidate al Commissario straordinario dal decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"

Legge 27 gennaio 2023, n. 9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022"

Sommario

Introduzione 19

Obiettivi 21

Modalità di attuazione 22

Gruppo di lavoro 23

Quadro finanziario 25

Tempistiche di realizzazione 26

Introduzione

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge del 16 Novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"* ha disciplinato, al Capo III, gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati agli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Lo stesso decreto-legge ha specificato le funzioni del Commissario straordinario, il quale *assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.*

In particolare, l'art. 18 del decreto-legge ha individuato gli ambiti di intervento del Commissario straordinario, tenendo conto della necessità del superamento dello stato di emergenza da attuarsi in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017.

Il decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022" ha stabilito, all'art. 5-ter, comma 1, che al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal suddetto articolo. Il comma 2 del medesimo articolo ha specificato che il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel

comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 del decreto-legge 186, infine, integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano di cui al presente articolo.

Obiettivi

Il supporto di INVITALIA in favore del Commissario per il coordinamento dei processi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e per il coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, è volto a creare le condizioni idonee per attuare tutte le azioni necessarie a garantire una ricostruzione efficace e tempestiva.

Le attività di supporto alla Struttura del Commissario sono realizzate mediante un opportuno livello di coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nei processi di ricognizione delle aree colpite e di ricostruzione post sisma, dal Dipartimento della Protezione Civile ai Comuni interessati, dalla Regione Campania ai tecnici incaricati della progettazione degli interventi, al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività delle azioni intraprese.

Razionalizzando processi già sperimentati, l'obiettivo è quello di garantire l'efficacia dell'azione commissariale, per un regolare avanzamento dei processi di ripristino e di ricostruzione sia in ambito pubblico che privato.

Rispetto al quadro complessivo di intervento, le attività dell'Agenzia hanno la finalità di supportare la Struttura commissariale nel conseguimento dei suoi obiettivi specifici di:

- programmazione delle risorse e adozione delle direttive per la progettazione ed esecuzione degli interventi;
- continua mappatura della situazione edilizia e urbanistica;
- verifica degli atti finalizzati alla concessione ed erogazione a qualsiasi titolo dei contributi mediante un'azione di supporto preventiva a favore dei soggetti abilitati all'attività istruttoria per la definizione del contributo concedibile;
- analisi, progettazione e realizzazione di Gestionale Contabilità Speciale (Ge.Co.);
- monitoraggio costante sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata.
- Supporto alle attività emergenziali previste dalle ordinanze del Commissario delegato all''emergenza causata a Ischia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre scorso

Modalità di attuazione

Per il raggiungimento degli obiettivi delineati, Invitalia mette a disposizione del Commissario un gruppo di operatori che fornisce in varie forme il supporto richiesto, in un'ottica di collaborazione fattiva con tutti i soggetti coinvolti, sia all'interno che all'esterno della Struttura commissariale, sui diversi ambiti di attività, anche al fine di condividere le azioni più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. Nell'ambito del gruppo sopra citato, sono altresì individuate le risorse impegnate nell'attività di gestione dell'intervento, che include la programmazione delle attività, il coordinamento operativo delle risorse assegnate alla struttura commissariale, il monitoraggio dell'avanzamento tecnico e finanziario della commessa, la predisposizione della reportistica prevista dalla convenzione, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con la committenza.

In vista della riorganizzazione interna della struttura, che ha visto la costituzione di due uffici distinti da destinare uno alla Ricostruzione pubblica e uno alla Ricostruzione privata nonché un Gruppo di lavoro dedicato all'emergenza frana, il numero complessivo delle risorse per l'implementazione di tali uffici sarà ampliato per soddisfare le esigenze di efficientamento delle attività, anche attraverso l'individuazione di competenze specifiche necessarie alla informatizzazione di tutti i processi.

In coerenza con quanto disposto al comma 5 dell'art. 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, INVITALIA opera nell'ambito delle attività previste all'art. 18, comma 1, del medesimo decreto-legge nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 5-ter del decreto-legge 186/22 in riferimento al piano commissariale di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, le cui previsioni integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma.

Gruppo di lavoro

Per la realizzazione delle azioni di supporto specialistico sopra delineate, Invitalia si avvale di risorse umane interne e/o in parte esterne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi e delle problematiche oggetto d'intervento. Inoltre, all'emergere di eventuali ulteriori esigenze manifestate dal Commissario, possono essere attivate competenze specifiche di natura giuridica, amministrativa o di natura tecnico ingegneristica, anche attraverso l'attivazione di servizi consulenziali di alto profilo, nel rispetto delle procedure previste dall'Agenzia.

In considerazione della specificità delle attività da effettuare è previsto che le risorse coinvolte, oltre ad avere una formazione adeguata in materie tecnico-ingegneristiche e giuridico-economiche, eventualmente accompagnata da abilitazioni professionali nei settori di competenza, abbiano maturato un'esperienza pluriennale nel controllo di progetti e nelle attività che INVITALIA sta svolgendo nei processi di ricostruzione in altre aree del Paese.

Le risorse dell'Agenzia che assegnate alla Struttura Commissariale saranno articolate in funzione delle quattro tipologie professionali e delle relative tariffe attualmente in vigore.

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti nel caso di dipendenti di *Invitalia* o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto o delle responsabilità a loro assegnati.	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrate come quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate.	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa.	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 217

Il dettaglio dei profili delle risorse ricercate, le modalità e le tempistiche di inserimento nel Gruppo di Lavoro saranno concordati con la Struttura Commissariale sulla base delle priorità stabilite dal Commissario e nel rispetto delle procedure di selezione dell'Agenzia.

Le previsioni di impegno dei singoli profili professionali, è riportata nella successiva tabella 2.

Tabella 2 – Impegni stimati del gruppo di lavoro – risorse interne (GG/Uomo)

Profilo	**GG**
PM	9
ESP	777
Senior Professional	2118
Junior Professional	1080
	3.984

La composizione e l'articolazione tra profili professionali dei team di lavoro da attivare per l'attuazione delle diverse linee di attività sarà variabile nel tempo sia all'interno delle singole linee sia tra di esse, per rispondere ad eventuali picchi di carico di lavoro e consentire la massima efficienza in relazione alle esigenze operative segnalate dal Commissario, in coerenza con l'evoluzione del processo di ricostruzione, dalle fasi di analisi e programmazione degli interventi a quelle di attuazione e monitoraggio.
Qualora se ne ravvisi l'esigenza da parte del Commissario, il gruppo di lavoro interno potrebbe essere affiancato da risorse professionali esterne, in possesso delle necessarie competenze ed esperienze maturate nei diversi ambiti di attività e selezionate tramite procedure di evidenza pubblica.

Il dimensionamento del gruppo di lavoro e le relative attività saranno dettagliate in fase attuativa sulla base delle richieste formulate dal Commissario e del relativo fabbisogno.

Quadro finanziario

Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo previste per l'intervento.

A - Figure professionali	***TARIFFE***	***IMPEGNO RISORSE***	***GG TOTALI***	***COSTO***
Qualifica				
A- Attività diretta				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	1.075,00 €	0,1	9	9.675,00 €
Personale Esperto (ESP)	680,00 €	4,3	777	528.360,00 €
Personale di livello superiore (SP)	310,00 €	11,8	2.118	656.580,00 €
Personale di livello operativo (JP)	217,00 €	6,0	1.080	234.360,00 €
Totale A		22,1	**3.984**	**1.428.975,00 €**
B - Altre voci di costo				
b.1 Spese missione e trasferte				22.619,75 €
b.2 Ore di straordinario valorizzate in giornate				- 10.000,00 €
b.3 Costi beni e servizi				65.000,00 €
Totale B				**97.619,75 €**
Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)				**1.526.594,75 €**
C- Costi indiretti (19% di A + B.2)				273.405,25 €
TOTALE comprensivo dei Costi indiretti				**1.800.000,00 €**
IVA al 22%				396.000,00 €
TOTALE IVA INCLUSA				**2.196.000,00 €**

Infine, si precisa che il personale sarà rendicontato secondo quanto stabilito nel disciplinare di rendicontazione allegato 2 alla Convenzione.

Tempistiche di realizzazione

Le attività oggetto del presente piano saranno realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.

Allegato 2

Disciplinare di rendicontazione

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di costi indiretti imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrate come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di *Invitalia* o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrate come quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate;	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 217

PERSONALE INVITALIA (DIPENDENTI, CONSULENTI COLLABORATORI) E PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime nonché per il lavoro del personale non dipendente con contratti di

somministrazione sulla base del contratto di somministrazione e della relativa fattura, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
- numero delle giornate effettuate;
- valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

2. **ALTRE VOCI DI COSTO**

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
- viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale; altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all'acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio);

  tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle singole voci di costo di cui alla tabella sopra riportata "altre voci di costo b.1 e b.3" non sarà applicata la quota di costi indiretti imputati nella misura forfettaria del 19%.

Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato sulla scorta della Policy trasferte Invitalia - che disciplina tale materia.